

Opuscolo n. 05

Veicoli a motore

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch

Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001).

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
cifra	cifra nel presente opuscolo
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
ESA	Organizzazione d'acquisto del settore svizzero dell'automobile e dei veicoli a motore
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OAV	Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (RS 741.31)
OETV	Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie	Pagina
1. In generale	7
1.1 Oggetto dell'imposta	7
1.2 Principio dell'assoggettamento	7
2. Imposta precedente	7
2.1 Deduzione dell'imposta precedente	7
2.2 Esclusione dalla deduzione dell'imposta precedente	8
3. Controprestazione	8
3.1 Principio	8
3.2 Importi che non fanno parte della controprestazione	9
3.3 Riprese, compensazioni, ribassi	9
3.4 Riparazioni con sostituzione di pezzi	11
3.5 Forniture sostitutive, lavori in garanzia, servizio gratuito	11
3.6 Sponsorizzazione, pubblicità, prestazioni in natura e doni	12
3.7 Perizia officina di veicoli stradali (delega dell'esame singolo prima dell'immatricolazione)	12
3.8 Mediazioni (agire in nome di terzi)	12
3.9 Controprestazione per la messa a disposizione di informazioni, provvigioni	13
4. Consumo proprio	14
4.1 Fattispecie di consumo proprio	14
4.2 Base di calcolo; quote private alle spese d'automobile per commercianti professionali di veicoli a motore e contributi del personale alle spese	14
5. Imposizione dei margini	16
5.1 In generale	16
5.2 Esigenze di forma	16
5.3 Esigenze materiali	17
5.4 Base di calcolo per i beni acquistati singolarmente	17
5.5 Base di calcolo dell'imposta per beni acquistati a un prezzo globale	18
5.6 Obbligo di registrazione contabile	19
6. Operazioni con società di finanziamento o società di leasing	19
6.1 Cessione vincolata del credito di controprestazione a un istituto di finanziamento (fornitura del veicolo al cliente)	19
6.2 Forniture di veicoli a società di leasing	20
6.2.1 Ricezione di pagamenti speciali sotto forma di bonifici a contanti	20
6.2.2 Ricezione di pagamenti speciali sotto forma di forniture di veicoli	21
6.2.3 Operazioni di ripresa veicoli con società di leasing	21
6.2.4 Fattura finale a restituzione del veicolo	22
6.2.5 Valori maggiori o minori al termine del contratto leasing	22
7. Operazioni sale and lease back	23
8. Locazione o leasing di veicoli a motore	24
9. Trattamento fiscale del risarcimento danni	25
10. Forniture a scopo d'esportazione di veicoli a motore nonché lavori di riparazione di veicoli a motore immatricolati all'estero	25
11. Forniture di beni a organizzazioni internazionali, rappresentanti diplomatici, ecc.	26
11.1 Beni importati in franchigia di tributi	26

		6
11.2	Beni sdoganati	26
12.	Contabilità.	27
12.1	Principio	27
12.2	Controllo dei veicoli	28
12.3	Registrazione e ripartizione dei costi e ricavi	28
12.4	Raccomandazioni per la contabilità convenzionale delle piccole e medie imprese	29
12.5	Metodo dell'aliquota saldo	30
12.6	Articoli da chiosco	31
13.	Locazione di beni immobili (fondi, edifici o parti di edifici)	32
13.1	In generale.	32
13.2	Locazione di stazioni di rifornimento	32
13.2.1	Senza l'immobile d'esercizio.	32
13.2.2	Con l'immobile d'esercizio	32
13.2.3	Prestazioni supplementari del locatore	32

valevole fino al
31 dicembre 2009

1. In generale

1.1 Oggetto dell'imposta

Giusta l'articolo 5 LIVA soggiacciono all'imposta le seguenti operazioni eseguite da contribuenti, a condizione che esse non siano espressamente escluse dall'imposta (art. 18 LIVA):

- a) le forniture di beni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- b) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- c) il consumo proprio sul territorio svizzero;
- d) l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

Inoltre l'IVA viene riscalata sull'importazione di beni (art. 73 cpv. 1 LIVA).

1.2 Principio dell'assoggettamento

È assoggettato all'imposta chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le sue forniture, le sue prestazioni di servizi e il suo consumo proprio sul territorio svizzero superino complessivamente 75 000 franchi annui (art. 21 cpv. 1 LIVA).

È inoltre assoggettato all'imposta chi ottiene alle condizioni stabilite dall'articolo 10 LIVA prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero per oltre 10 000 franchi per anno civile. Purché l'acquirente non sia già contribuente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LIVA, l'assoggettamento è limitato a tali prestazioni. Un contribuente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LIVA deve dichiarare ogni ottenimento di tali prestazioni di servizi, indipendentemente dall'ammontare limite minimo (art. 24 LIVA). All'occorrenza, egli può tuttavia procedere alla deduzione dell'imposta precedente nello stesso rendiconto d'imposta (☞ cifra 2).

Non sono assoggettati all'imposta le imprese la cui cifra d'affari annua non supera 250 000 franchi, a condizione che il saldo d'imposta dopo deduzione dell'imposta precedente (debito fiscale netto) non superi regolarmente 4000 franchi (art. 25 cpv. 1 lett. a LIVA).

2. Imposta precedente

2.1 Deduzione dell'imposta precedente

Dato che l'IVA è prelevata a tutti gli stadi del processo di produzione e di distribuzione, onde evitare un accumulo di imposte (acquisto gravato dell'imposta e imposizione della cifra d'affari) è previsto lo strumento della deduzione dell'imposta precedente.

Il contribuente può dedurre, nel suo rendiconto, l'imposta addebitatagli dal suo prestatore o, in caso d'importazione, dall'AFD, se

- utilizza le relative forniture e prestazioni di servizi per uno scopo aziendale imponibile (art. 38 cpv. 2 LIVA) e
- le fatture del fornitore o del prestatore di servizi soddisfano le esigenze dell'articolo 37 capoverso 1 LIVA e le decisioni d'imposizione adempiono i presupposti del nm. 740 segg.

Se allestisce il rendiconto secondo le controprestazioni convenute, il contribuente può dedurre l'imposta precedente nel trimestre civile in cui riceve la fattura dal suo prestatore in territorio svizzero o in cui dispone dell'originale della decisione d'imposizione dell'AFD.

Il contribuente che, su richiesta, ha ottenuto dall'AFC l'autorizzazione ad allestire i rendiconti secondo le controprestazioni ricevute può dedurre l'imposta precedente soltanto nel trimestre civile in cui paga la fattura al suo prestatore in territorio svizzero o in cui dispone dell'originale della decisione d'imposizione dell'AFD.

☞ Riguardo alla deduzione dell'imposta precedente vedi anche i nm. 816 segg.

3.2 **Esclusione dalla deduzione dell'imposta precedente**

Il contribuente non può dedurre l'imposta precedente gravante l'acquisto di beni e l'ottenimento di prestazioni di servizi, se non li utilizza per scopi imponibili, bensì ad esempio per attività che non sono considerate operazioni o attività private oppure per prestazioni fornite nell'esercizio della sovranità. La deduzione dell'imposta precedente non è ammessa nemmeno per le operazioni escluse dall'imposta (art. 18 LIVA), salvo che il contribuente abbia optato per la loro imposizione secondo l'articolo 26 LIVA (☞ nm. 683 segg.).

È inoltre escluso dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente il 50 per cento degli ammontari d'imposta concernenti spese di vitto e bevande di carattere esclusivamente aziendale (art. 38 cpv. 5 LIVA).

☞ Per ulteriori informazioni in merito all'esclusione dal diritto alla deduzione dell'imposta vedi i nm. 841 segg.

3. **Controprestazione**

3.1 **Principio**

L'IVA è calcolata sulla controprestazione. Si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche se sono fatturati separatamente. In caso di fornitura o di prestazioni di servizi a persone prossime, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti, ossia il prezzo di mercato (art. 33 cpv. 1 e 2 LIVA).

In deroga a quanto precede, la base di calcolo per le prestazioni al personale è la controprestazione effettivamente pagata dal personale; il contribuente deve comunque almeno l'imposta che sarebbe dovuta in caso di consumo proprio. Non rientra in questa disposizione derogatoria il personale con partecipazioni determinanti all'impresa (art. 33 cpv. 3 LIVA).

☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Consumo proprio".

3.2 **Importi che non fanno parte della controprestazione**

I seguenti tributi e importi versati a garanzia non fanno parte della controprestazione e non devono quindi essere imposti, a condizione che siano specificati esplicitamente con gli stessi importi nella fattura oppure fatturati separatamente (enumerazione non esaustiva):

- importi corrispondenti a tributi di diritto pubblico, a condizione che il debitore dei tributi non sia il contribuente bensì il suo cliente:
 - le tasse prelevate dall'ufficio cantonale della circolazione per i collaudi periodici dei veicoli;
 - le tasse per la licenza di circolazione;
- entrate realizzate con la vendita di contrassegni autostradali e carte prepagate per i pedaggi sulle reti autostradali e strade ad alta velocità in territorio svizzero e all'estero;
- cauzioni, depositi e altri importi che servono da garanzia al contribuente e che egli deve restituire al suo cliente (p. es. la cauzione nei contratti di locazione).

3.3 **Riprese, compensazioni, ribassi**

Se il credito relativo alla fornitura viene estinto, totalmente o in parte, mediante compensazione o accettazione di beni in pagamento, il corrispettivo importo ricevuto o computato nella fattura fa parte della controprestazione imponibile conformemente all'articolo 33 capoverso 4 LIVA. I crediti saldati con la compensazione o con l'accettazione di beni in pagamento vanno registrati sia in entrata, sia in uscita (☞ nm. 936).

Il ribasso accordato è riconosciuto fiscalmente a condizione che sia specificato nella fattura e nel contratto (se quest'ultimo esiste).

Esempio:

<i>Vendita di un veicolo nuovo al prezzo di</i>	<i>fr. 20'000.00</i>
<i>./. ribasso del 5 %</i>	<i>fr. 1'000.00</i>
<i>totale</i>	<i>fr. 19'000.00</i>

controprestazione:

<i>ripresa di un veicolo d'occasione</i>	<i>fr. 6'000.00</i>
<i>conguaglio</i>	<i>fr. 13'000.00</i>

Se il pagamento avviene a contanti, nel libro cassa occorre registrare:

Entrate:

<i>vendita del veicolo nuovo</i>	<i>fr. 19'000.00</i>
----------------------------------	----------------------

Uscite:

<i>acquisto del veicolo d'occasione</i>	<i>fr. 6'000.00</i>
---	---------------------

La controprestazione imponibile all'aliquota normale ammonta quindi a

fr. 19'000.00

Nell'esempio citato entrambi i contraenti sono sia prestatori, sia destinatari della prestazione. Se ambedue sono contribuenti, ognuno deve imporre all'aliquota normale la propria fornitura, salvo se il bene è stato utilizzato unicamente per un'attività esclusa dall'IVA secondo l'articolo 18 LIVA. Nella misura in cui le corrispondenti fatture adempiono le condizioni riguardo a forma e contenuto e se lo scopo d'utilizzazione consiste nella realizzazione di operazioni imponibili, ambedue i contraenti hanno diritto alla deduzione dell'imposta precedente gravante la fornitura della controparte (art. nm. 790).

Se il contratto e la fattura all'acquirente del bene nuovo indicano solamente l'importo da versare in denaro (conguaglio) e se un ribasso non è indicato separatamente come nell'esempio, la controprestazione imponibile corrisponde al prezzo di catalogo (risp. prezzo di listino o prezzo ufficiale di vendita) del bene nuovo; la differenza tra questo prezzo e il conguaglio equivale al valore del bene accettato in pagamento.

Esempio

Il contratto di fornitura e la fattura menzionano solo un conguaglio di

fr. 13'000.00

Il prezzo di catalogo del veicolo nuovo ammonta a

fr. 20'000.00

Il valore della ripresa ammonta quindi a

fr. 7'000.00

La controprestazione imponibile all'aliquota normale ammonta quindi a

fr. 20'000.00

Se nel contratto è menzionato unicamente il conguaglio ma sulla fattura è menzionato separatamente, oltre al prezzo di fornitura del nuovo bene e al valore di computo per il bene scambiato, un ribasso (il conguaglio rimane identico), ci si può basare sulla fattura.



Il ribasso accordato in caso di accettazione di beni in pagamento non può essere superiore a quello ottenuto da un terzo indipendente per l'acquisto di un identico bene senza accettazione di beni in pagamento.

3.4 Riparazioni con sostituzione di pezzi

In caso di riparazioni con sostituzione di pezzi vengono forniti pezzi revisionati con accettazione in cambio di pezzi difettosi dello stesso genere e verso pagamento di un conguaglio (retribuzione del lavoro). Il pezzo fornito è dello stesso genere di quello ricevuto, ma non è identico. Per queste riparazioni con sostituzione di pezzi va imposto unicamente l'importo pagato a conguaglio dal cliente (retribuzione del lavoro), ma non anche il valore del bene difettoso accettato in pagamento.



Sulla fattura non può essere menzionato l'eventuale valore computato per il bene accettato in cambio. Se ciononostante riferimento viene fatto, il prezzo del bene nuovo fatturato è imponibile all'IVA all'aliquota normale.

☞ Vedi per ulteriori informazioni nm. 286 segg.

3.5 Forniture sostitutive, lavori in garanzia, servizio gratuito

Quando, per legge (p. es. causa difetti, art. 206 o 368 CO) o per contratto, il contribuente è obbligato a sostituire, senza controprestazione supplementare, il bene fornito al destinatario o a ripararlo a proprie spese, questa prestazione sostitutiva o questo lavoro in garanzia costituisce di principio una fornitura imponibile per la quale non è però dovuta un'IVA supplementare. L'IVA, infatti, è già stata versata con l'imposizione della controprestazione per la fornitura iniziale. Il medesimo criterio vale per il cosiddetto servizio gratuito (p. es. alle automobili), previsto nel contratto di compravendita.

Se per i lavori in garanzia sono utilizzati pezzi di ricambio o se il contribuente fa eseguire questi lavori a terzi contribuenti, il contribuente può dedurre l'imposta precedente che gli è stata addebitata (con riserva del nm. 759 segg.).



Se per l'adempimento delle prestazioni di garanzia o servizio, il contribuente riceve da un terzo (p. es. dal suo fornitore) un bonifico, si verifica una fornitura a quest'ultimo e la corrispondente controprestazione è imponibile all'aliquota normale.

La molteplicità dei tipi di assicurazioni di garanzia, estensioni delle prestazioni di servizio e garanzia, ecc., non permettono all'AFC di dedicare maggior spazio a questo tema. L'AFC rilascia a richiesta ulteriori informazioni in merito.

3.6 **Sponsorizzazione, pubblicità, prestazioni in natura e doni**

I versamenti e le elargizioni effettuati nell'ambito della sponsorizzazione e dei doni servono di regola al sostegno finanziario di istituzioni (p. es. associazioni, federazioni) e persone per lo svolgimento della loro attività o di manifestazioni nel settore sportivo, culturale o di utilità pubblica, ecc.

Per il trattamento IVA della sponsorizzazione e dei doni occorre verificare se

- il sostegno è effettuato in forma pecuniaria o in prestazioni in natura, oppure se
- il destinatario effettua una prestazione in contropartita.

☞ per ulteriori informazioni vedi nn. 265, 282, 412-426 e 851.

3.7 **Perizia officina di veicoli stradali (delega dell'esame singolo prima dell'immatricolazione)**

Sono imponibili all'aliquota normale i costi fatturati dal contribuente al cliente per la perizia officina dei veicoli stradali secondo l'articolo 32 capoversi 1-4 OETV.

3.8 **Mediazioni (agire in nome di terzi)**

Il contribuente che vende un bene in nome di terzi non deve imporre la corrispondente cifra d'affari se

- il rappresentato gli ha conferito un corrispondente mandato scritto, e
- da tutti i documenti corrispondenti (fattura, contratto o ricevuta) risulta che il contribuente vende il bene espressamente in nome e per conto del rappresentato (in qualità di rappresentante diretto o mediatore), e
- viene allestito un conteggio scritto sulla provvigione spettante al contribuente.

Per il destinatario della prestazione (acquirente del bene) deve risultare chiaramente, con menzione del nome e dell'indirizzo, da tutti i documenti l'identità del rappresentante e del rappresentato.

Quando il rappresentante, pur effettuando una fornitura o una prestazione di servizi per conto di un terzo, non agisce espressamente in nome del rappresentato, si verifica una fornitura o prestazione di servizi sia fra il rappresentato e il rappresentante, sia fra quest'ultimo e il destinatario della prestazione.

- ☞ Per ulteriori informazioni in materia vedi nm. 190 segg. e l'opuscolo "Vendite all'asta, commercio di oggetti d'arte e di beni usati".

3.9 Controprestazione per la messa a disposizione di informazioni, provvigioni

I compensi che il contribuente riceve da banche, società d'assicurazione o di leasing per l'apporto di clienti formano ai fini dell'IVA controprestazioni (cosiddette "finder's fees") per prestazioni di servizi di messa a disposizione di informazioni; in base all'articolo 14 capoverso 3 LIVA valgono i seguenti criteri:

- la controprestazione è imponibile all'aliquota normale, quando la banca, società d'assicurazione o di leasing è una società con sede in territorio svizzero;
- la controprestazione non è imponibile all'IVA, quando la banca, società d'assicurazione o di leasing è una società con sede all'estero.

Esempi (per contraenti svizzeri)

- Una società di leasing versa al garage X una provvigione per averle apportato un cliente col quale essa ha concluso un contratto leasing. Questa provvigione ("finder's fee") è imponibile all'aliquota normale.
- Una banca versa una provvigione ("finder's fee") al garage Y per averle apportato un cliente per un piccolo credito. La provvigione è imponibile all'aliquota normale.
- La Macchinedili SA comunica all'assicurazione o all'agente d'assicurazioni il nome di un acquirente di una macchina edile e riceve, in cambio, una provvigione ("finder's fee"). La provvigione è imponibile all'aliquota normale.

Per quanto riguarda la provvigione realizzata con l'agire in nome di terzi (☞ cifra 3.8) è applicabile quanto segue:

- il rappresentante contribuente impone di principio all'aliquota normale la provvigione come controprestazione per la sua prestazione di servizi (art. 14 cpv. 1 LIVA),
- la provvigione è tuttavia esente da IVA per il rappresentante quando l'operazione oggetto della mediazione è essa stessa esente dall'imposta oppure è effettuata unicamente all'estero. Ciò si verifica quando il bene è stato esportato direttamente (☞ nm. 529 segg.) oppure quando la fornitura o prestazione di servizi intermediata vale effettuata all'estero (art. 14 cpv. 1 in relazione all'art. 19 cpv. 2 n. 8 LIVA).

Esempi

- Le provvigioni che il contribuente riceve per la vendita di contrassegni autostradali sono di principio imponibili all'aliquota normale. **Tuttavia, se questi**

contrassegni vengono acquistati presso la ESA, l'IVA sulle provvigioni è versata dalla ESA.¹

- *Le provvigioni per la vendita di contrassegni autostradali e carte prepagate valide all'estero sono esenti dall'IVA (art. 19 cpv. 2 n. 8 LIVA).*

Le indennità versate direttamente al dipendente di un contribuente non vanno imposti. Il dipendente può tuttavia diventare contribuente IVA se con questi importi e con eventuali altri introiti imponibili adempie le condizioni per l'assoggettamento.

4. Consumo proprio

4.1 Fattispecie di consumo proprio

Vi è consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 1 LIVA quando il contribuente preleva durevolmente o temporaneamente dalla sua impresa beni o loro parti costitutive che gli hanno dato diritto a una deduzione totale o parziale dell'imposta precedente, e quando:

- li utilizza per scopi estranei all'impresa, in particolare per il suo uso privato o per l'uso del suo personale;
- li utilizza per un'attività esclusa dall'IVA;
- li destina a uno scopo gratuito; fanno eccezione i regali sino a 300 franchi per destinatario e per anno e i campioni di merci per scopi dell'impresa;
- sui quali egli ha ancora il potere di disporre al momento della fine dell'assoggettamento.

Può esserci inoltre consumo proprio anche per i lavori su costruzioni (art. 9 cpv. 2 LIVA).

☞ Ulteriori informazioni sono pubblicate nell'opuscolo "Consumo proprio".

4.2 Base di calcolo; quote private alle spese d'automobile per commercianti professionali di veicoli a motore e contributi del personale alle spese

Per il calcolo dell'imposta di consumo proprio è raccomandabile tenere in considerazione prima di tutto le spiegazioni contenute nel nm. 470 segg. e nell'opuscolo "Consumo proprio". Il contribuente che allestisce i rendiconti col metodo dell'aliquota saldo può inoltre informarsi tramite l'opuscolo "Aliquote saldo".

Allo scopo di facilitare il calcolo dell'imposta sul consumo proprio ai contribuenti che allestiscono i rendiconti col metodo effettivo, l'AFC ammette, oltre al calcolo effettivo, anche l'applicazione di un calcolo forfettario.

☞ Ulteriori informazioni sono contenute nel promemoria "Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelevamenti in natura e del vitto del personale".

¹ Precisazione della prassi

Il commerciante professionale di automobili può calcolare la quota privata mensile forfettaria in ragione dello 0,8 %² del prezzo medio d'acquisto dei veicoli destinati alla vendita durante l'anno civile o l'esercizio contabile (però almeno 150 franchi).

Esempio

Prezzo d'acquisto per automobili nuove e usate, IVA esclusa	fr. 420'000.00
Numero di veicoli acquistati	21
Prezzo medio dei veicoli acquistati	fr. 20'000.00
Valore di consumo proprio per mese e veicolo (0,8 % [però almeno fr. 150.00])	fr. 160.00
Numero di persone che possono utilizzare un veicolo sia per scopi professionali sia per scopi privati	3
Totale valore di consumo proprio IVA esclusa : al mese (3 x fr. 160.00)	fr. 480.00
all'anno quindi	fr. 5'760.00
imposta dovuta sul consumo proprio 7,6 % di fr. 5'760.00	fr. 437.75

Se l'utilizzatore (p. es. un dipendente del contribuente) deve contribuire alle spese per la propria quota privata e questo contributo copre i costi effettivi oppure corrisponde al valore (o lo supera) ottenuto con il calcolo forfettario, l'IVA è dovuta su questa controprestazione. Se il contributo alle spese è inferiore o l'utilizzatore non deve contribuire ai costi, l'IVA è dovuta almeno sul valore di consumo proprio determinato in base al calcolo precedentemente illustrato.

Se oltre alle automobili vengono utilizzati temporaneamente anche altri veicoli a motore (p. es. autocarri, torpedoni, ecc.) per scopi privati, l'imposta sul consumo proprio va calcolata sulla locazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente.

☞ Ulteriori informazioni sono pubblicate nell'opuscolo "Consumo proprio".

Il contribuente deve dichiarare la quota privata almeno una volta all'anno (p. es. nel rendiconto IVA per il 4° trimestre).

5. Imposizione dei margini

5.1 In generale

Per un contribuente che ha acquistato **un bene mobile usato e accertabile per rivenderlo**, è determinante, ai fini del calcolo dell'IVA sulla vendita, la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita, a condizione che non abbia avuto diritto alla deduzione dell'imposta precedente sul prezzo d'acquisto o non abbia esercitato tale diritto. È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d'acquisto o di vendita per conto di terzi (art. 35 cpv. 1 LIVA).

Sono considerati beni **mobili usati accertabili** acquistati per la rivendita i beni non smontati in componenti, e riutilizzabili nello stato attuale o dopo la loro riparazione.

5.2 Esigenze di forma

In caso di applicazione dell'imposizione dei margini i **giustificativi d'acquisto** (art. 14 cpv. 1 OLIVA) e i **giustificativi di vendita**³ devono contenere le seguenti indicazioni:

- il nome e l'indirizzo del venditore;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la data d'acquisto rispettivamente la data di vendita;
- la definizione esatta dei beni (accertabile);
- il prezzo d'acquisto rispettivamente il prezzo di vendita.

Le fatture per diverse prestazioni indipendenti (vendita di veicoli imposti coi margini e prestazioni supplementari), eseguite contemporaneamente (p. es. vendita di un'autovettura e montaggio di un'autoradio), non possono contenere riferimenti all'IVA riguardo al prezzo dell'autovettura. Per contro, a differenza del caso delle prestazioni accessorie (vedi sotto) l'IVA va indicata riguardo al prezzo per la prestazione supplementare indipendente (p. es. "incl. IVA 7.6 %"). Non è ammesso alcun riferimento all'IVA in caso di eventuale fatturazione dell'importo totale. Per evitare problemi, si raccomanda quindi di emettere una fattura separata per ogni prestazione supplementare indipendente.⁴

Le prestazioni accessorie alla vendita del veicolo (p. es. forfait di consegna, spese di trasporto, ecc.) seguono il trattamento fiscale della fornitura del veicolo. Se è applicata l'imposizione dei margini, anche le prestazioni accessorie vanno imposte coi margini. Di conseguenza, anche per queste prestazioni accessorie non sono ammessi riferimenti all'IVA in fattura.

³ Precisazione della prassi

⁴ Precisazione della prassi



Non è ammessa l'imposizione dei margini se i documenti non adempiono le esigenze poc'anzi menzionate o se, in deroga all'articolo 37 capoverso 4 LIVA, è stata indicata l'IVA sui documenti di vendita quali contratti, fatture, quietanze, note di credito e simili (art. 14 cpv. 2 OLIVA). In tal caso va applicata l'imposizione normale, ossia l'intera controprestazione è imponibile all'IVA.

È ammessa, ma non è necessaria, l'indicazione "imposto il margine" o "imposta la differenza".

5.3 Esigenze materiali

L'applicazione dell'imposizione dei margini presuppone che i beni usati siano stati acquistati per la rivendita. I beni che il contribuente utilizza, prima di venderli, per scopi aziendali o privati non valgono come beni acquistati per la rivendita. Per la loro successiva vendita non è possibile applicare l'imposizione dei margini.

I veicoli a motore sono considerati acquistati per essere rivenduti anche se vengono utilizzati per scopi di dimostrazione o come veicoli di riserva secondo l'articolo 9 segg. OAV (è necessaria la prova con la copia della licenza di circolazione), nella misura in cui tra l'acquisto e la vendita

- non sono stati immatricolati a nome del commerciante di veicoli;
- non sono stati equipaggiati e utilizzati per scopi speciali (scuola guida, veicolo di rimorchio, ecc.);
- non sono stati destinati esclusivamente o prevalentemente alla locazione.

Un veicolo a motore vale utilizzato prevalentemente per la locazione se durante la locazione è immatricolato a nome del locatario (al di fuori del campo d'applicazione dell'articolo 9 segg. OAV). Altri veicoli a motore (p. es. elevatori, trattori, macchine edili), che di regola non sono immatricolati o non possono essere immatricolati, valgono utilizzati prevalentemente per la locazione, se la loro locazione tra l'acquisto e la vendita dura complessivamente oltre 30 giorni.

5.4 Base di calcolo per i beni acquistati singolarmente

Per il calcolo dell'IVA nel sistema dell'imposizione dei margini è determinante la differenza fra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita (margine); l'IVA è riscossa su questa differenza. Se il prezzo d'acquisto supera il prezzo di vendita, non è dovuta né accreditata nessuna IVA.

Vale come prezzo di vendita la controprestazione secondo l'articolo 33 capoverso 2 LIVA. Per analogia, questo articolo vale anche per il prezzo d'acquisto (☞ cifra 6.2.5).

Per il rivenditore che immette beni usati nella libera pratica secondo il diritto doganale (importazione definitiva), vale prezzo d'acquisto il valore sul quale è stata riscossa l'IVA all'importazione (art. 76 LIVA), aggiunta l'IVA.

Esempio 1

B acquista da A un veicolo a motore usato per 15 000 franchi e lo vende a C per 17 000 franchi. Nell'applicazione dell'imposizione dei margini l'IVA è calcolata come segue:

Prezzo di vendita realizzato	fr. 17'000.00
Prezzo d'acquisto	fr. 15'000.00
Differenza (= margine lordo) / base di calcolo	fr. 2'000.00

B impone 2'000 franchi all'aliquota normale.

Calcolo dell'imposta: 7,6 % (107,6 %) di fr. 2'000.00 = fr. 141.25

Esempio 2

B acquista da A un veicolo a motore usato per 14 000 franchi e lo rivende a C per 13 000 franchi. Nell'applicazione dell'imposizione dei margini la base di calcolo è la seguente:

Prezzo di vendita realizzato	fr. 13'000.00
Prezzo d'acquisto	fr. 14'000.00
Differenza (= margine lordo) / base di calcolo	fr. -1'000.00

Per questa vendita B non deve alcuna IVA perché ha subito una perdita di 1000 franchi. Questa perdita non può essere compensata con altre cifre d'affari imponibili.

L'imposizione dei margini è applicabile anche quando il bene usato è stato riparato dal contribuente stesso o da un terzo da lui incaricato. L'imposta precedente sulla riparazione o sul materiale utilizzato a tale scopo è deducibile. Questo costo di riparazione non riduce tuttavia il margine.

Il contribuente che non ha dedotto l'imposta precedente (alla quale avrebbe avuto diritto) sull'acquisto di un bene usato, in seguito venduto con perdita, è autorizzato a dedurre successivamente, entro il termine di prescrizione di 5 anni, tale imposta precedente, ammesso che abbia imposto la vendita normalmente (e non con l'imposizione dei margini).

5.5 Base di calcolo dell'imposta per beni acquistati a un prezzo globale

L'imposizione dei margini è applicabile anche se il rivenditore contribuente acquista i beni usati a un prezzo globale. In questo caso va applicata l'imposizione dei margini per la vendita di tutti i beni acquistati a un prezzo globale.

Le controprestazioni per la rivendita di beni acquistati a un prezzo globale vanno dichiarate nel periodo di rendiconto in cui vengono realizzate. Per contro, l'IVA sulla rivendita è dovuta solo nel periodo in cui la cifra d'affari realizzata con la rivendita supera il prezzo d'acquisto complessivo. Va imposta la parte che supera il prezzo d'acquisto globale.

Esempio

Nel 1° trimestre B acquista da A macchine agricole a un prezzo globale di 35 000 franchi e le rivende nei periodi di rendiconto fra il 1° e il 3° trimestre per complessivi 50 000 franchi.

Periodo di rendiconto	fr.	1° trim. fr.	2° trim. fr.	3° trim. fr.
Prezzi di vendita realizzati / controprestazioni (rendiconto cifra 010)		30'000	3'000	17'000
Prezzo d'acquisto globale	35'000			
Deduzione alla cifra 042	-30'000	-30'000		
Deduzione alla cifra 042	-3'000		-3'000	
Deduzione alla cifra 042	-2'000			-2'000
	<u>0</u>			
Differenza (= margine lordo) Base di calcolo		0	0	15'000

B impone nel 3° trimestre 15 000 franchi all'aliquota normale.

Calcolo dell'imposta: 7,6 % (107,6 %) di fr. 15'000.00 = fr. 1'059.50

5.6 Obbligo di registrazione contabile

Chi applica l'imposizione dei margini deve tenere un controllo dettagliato sull'acquisto, sul deposito e sulla vendita dei beni in questione (☞ cifra 12.2).

Per il calcolo degli importi determinanti vanno tenute registrazioni appropriate e facilmente verificabili (art. 15 OLIVA, nm. 878 segg.). Per i beni acquistati a un prezzo globale vanno inoltre tenute registrazioni separate per ogni lotto.

Se, oltre all'imposizione dei margini, è applicata anche l'imposizione normale, occorre tenere registrazioni separate.

6. Operazioni con società di finanziamento o società di leasing

6.1 Cessione vincolata del credito di controprestazione a un istituto di finanziamento (fornitura del veicolo al cliente)

Vi è cessione vincolata del credito quando un istituto di finanziamento paga al contribuente una controprestazione di cessione e in seguito incassa per proprio conto la controprestazione, senza rendere conto al contribuente di ogni singolo pagamento effettuato dal cliente. In questo tipo di cessione (detto anche finanziamento) è imponente la controprestazione complessiva che il cliente deve pagare all'istituto di finanziamento in base all'accordo contrattuale stipulato con il

contribuente. Vanno quindi imposti all'aliquota normale e indicati separatamente nella fattura ai clienti anche gli eventuali supplementi per pagamenti rateali, gli interessi contrattuali e i valori di compensazione. Con questo tipo di finanziamento il bene fornito diventa proprietà del cliente, contrariamente alla maggior parte delle operazioni leasing.

☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nel promemoria "Contabilizzazione dei contratti di vendita rateale e dei contratti di finanziamento con cessione a un istituto finanziario".

6.2 Forniture di veicoli a società di leasing

Normalmente, nelle forniture di veicoli a motore alle società di leasing una parte della controprestazione non è pagata dalla società di leasing ma dal prenditore del leasing. Di regola il commerciante di veicoli incassa in nome e per conto della società di leasing la prima rata, la cauzione e gli eventuali pagamenti speciali, e compensa questi pagamenti con il credito nei confronti della società di leasing. I pagamenti speciali possono essere eseguiti in forma di denaro (acconto) o in forma di prestazioni valutabili in denaro (fornitura/ripresa di un veicolo).

6.2.1 Ricezione di pagamenti speciali sotto forma di bonifici a contanti

Il commerciante di veicoli assume in questo caso unicamente la funzione di un ufficio di incasso e non è quindi legittimato a indicare l'IVA sulla ricevuta che rilascia al prenditore del leasing.

Questi pagamenti sono imposti all'aliquota normale dalla società leasing. Quest'ultima è pertanto competente a rilasciare al prenditore del leasing una fattura conforme alle norme IVA.

Esempio 1

Estratto di una fattura emessa dal commerciante di veicoli A alla società di leasing X:

Prezzo dell'automobile nuova secondo il contratto	fr. 30'000.00
+ 7,6 % IVA	fr. 2'280.00
Prezzo di vendita incl. IVA 7,6 %	fr. 32'280.00

Deduzioni:

Pagamento speciale	fr. 10'000.00
Cauzione	fr. 2'330.00
1 ^a rata leasing	fr. 950.00
Nostro credito rimanente	fr. 19'000.00

Il commerciante di veicoli A deve imporre all'aliquota normale 32 280 franchi. La società di leasing X può dedurre l'imposta precedente sullo stesso importo.

Esempio 2

Estratto di una ricevuta rilasciata dal commerciante di veicoli A al prenditore del leasing Y:

Abbiamo ricevuto da parte vostra, in nome e per conto della società di leasing X:

Acconto secondo il contratto leasing n. 999

<i>Pagamento speciale</i>	<i>fr. 10'000.00</i>
<i>Cauzione</i>	<i>fr. 2'330.00</i>
<i>1ª rata leasing</i>	<i>fr. 950.00</i>
<i>Totale</i>	<i>fr. 13'280.00</i>



Non si verifica alcuna fornitura fra il commerciante di veicoli e il prenditore del leasing. Il commerciante di veicoli incassa questi importi unicamente in nome e per conto della società di leasing (a titolo di rappresentante diretto). Di conseguenza, i documenti non indicano nessuna IVA.

6.2.2 Ricezione di pagamenti speciali sotto forma di forniture di veicoli

Il prenditore del leasing può effettuare i pagamenti speciali al commerciante invece che in denaro sotto forma di fornitura di un veicolo. Riguardo al veicolo ripreso, si verifica una fornitura separata da parte del prenditore del leasing al commerciante. Quest'ultimo considera il prezzo d'acquisto come un pagamento speciale del prenditore del leasing; questo pagamento viene compensato con il suo credito nei confronti della società di leasing.

Per la fornitura del veicolo, il prenditore del leasing rilascia una fattura al commerciante oppure il commerciante emette una nota di credito al prenditore del leasing. Se è contribuente, il prenditore del leasing deve imporre all'aliquota normale la controprestazione per la fornitura del veicolo, salvo se il veicolo è stato utilizzato unicamente per attività escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 LIVA (☞ nm. 294 segg.). Il commerciante che vuole eventualmente dedurre l'imposta precedente gravante il veicolo acquistato deve disporre di una fattura o nota di credito contenente tutte le indicazioni enumerate nell'articolo 37 LIVA.

La fattura per la fornitura del veicolo di leasing emessa dal commerciante di veicoli alla società di leasing corrisponde nel contenuto all'esempio 1 illustrato nella cifra 6.2.1. Il valore di computo per il veicolo acquistato non è definito come ripresa bensì pure come pagamento speciale.

6.2.3 Operazioni di ripresa veicoli con società di leasing

In questo caso il fornitore del veicolo di ripresa è la società di leasing (e non il prenditore del leasing). Se il valore del veicolo ripreso è compensato con la fornitura del veicolo nuovo, la compensazione può essere effettuata nella stessa fattura (☞ cifra 3.3).

Esempio

Estratto di una fattura del commerciante di veicoli A alla società di leasing X:

Prezzo dell'automobile nuova secondo il contratto	fr. 30'000.00
+ IVA 7,6 %	fr. 2'280.00
Prezzo di vendita incl. IVA 7,6 %	fr. 32'280.00

Ripresa:

Veicolo usato (marca, tipo, numero di matricola)

Prezzo incl. IVA 7,6 %

Conguaglio

fr. 8'000.00

fr. 24'280.00

Deduzioni:

Pagamento speciale

cauzione

1ª rata di leasing

Credito rimanente

fr. 10'000.00

fr. 2'330.00

fr. 950.00

fr. 13'280.00

fr. 11'000.00

6.2.4 Fattura finale a restituzione del veicolo

Indipendentemente dal motivo della restituzione – scioglimento anticipato o scadenza del contratto – di regola il veicolo dev'essere restituito al commerciante di veicoli che lo riceve per conto della società di leasing. Il commerciante di veicoli verifica le condizioni in cui si trova il veicolo e allestisce il verbale di consegna in base al quale la società di leasing, all'occorrenza, fattura al prenditore del leasing i costi per i danni causati all'oggetto o i chilometri supplementari percorsi. Il veicolo viene in seguito venduto dalla società di leasing. Il veicolo può essere acquistato dal commerciante di veicoli, dal prenditore del leasing oppure da terzi.

Il verbale di consegna allestito dal commerciante di veicoli non è considerato come una fattura emessa dal commerciante per eventuali spese di riparazione.

Se il valore del veicolo restituito risulta inferiore a causa di un danno sono possibili due procedimenti:

- la società di leasing riduce il valore del veicolo restituito in base alla perdita di valore comunicatagli dal commerciante di veicoli, oppure
- la società di leasing fattura l'intero valore del veicolo restituito e il commerciante di veicoli emette a sua volta una fattura per le spese di riparazione. Le spese di riparazione fatturate dal commerciante di veicoli alla società di leasing sono imponibili all'aliquota normale.

6.2.5 Valori maggiori o minori al termine del contratto leasing⁵

Soprattutto in casi di leasing di veicoli a motore, succede spesso che eventuali valori maggiori o minori non vengano accreditati o addebitati dalla società di lea-

⁵ Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

sing. Sovente il commerciante di veicoli ritira il veicolo dalla società di leasing a un determinato prezzo. La società di leasing deve imporre all'aliquota normale il valore che fattura. Di principio, il commerciante di veicoli può dedurre l'imposta precedente su questo valore o può tenerlo in considerazione per l'imposizione dei margini.

Se il commerciante di veicoli fattura in proprio nome al prenditore del leasing un eventuale minor valore, questa controprestazione è imponibile all'IVA all'aliquota normale.

L'accredito che il commerciante di veicoli emette al prenditore del leasing per un eventuale maggior valore costituisce una componente del prezzo d'acquisto del veicolo. Quindi, l'importo pagato al prenditore del leasing può essere tenuto in considerazione per l'imposizione dei margini.



In caso di imposizione dei margini non è ammessa la deduzione dell'imposta precedente né sul prezzo d'acquisto né sull'accredito per il maggior valore.

Esempi

- *Al termine del contratto leasing il garage A è obbligato a ritirare dalla società di leasing X un veicolo al prezzo di 10 000 franchi (incl. IVA 7,6 %). Poiché il veicolo si trova in migliori condizioni rispetto a quelle previste (valore di mercato 12 000 franchi), il garage A versa al prenditore del leasing Y 2000 franchi. Successivamente il garage A vende il veicolo per 15 000 franchi imponendo il margine. Determinante per l'imposizione del margine è il prezzo di mercato di 12 000 franchi, composto del prezzo d'acquisto di 10 000 franchi e del maggior valore di 2000 franchi.*
- *Al termine del contratto leasing il garage A è obbligato a ritirare dalla società di leasing X un veicolo al prezzo di 10 000 franchi (incl. IVA 7,6 %). Poiché il veicolo si trova in condizioni peggiori rispetto a quelle previste (valore di mercato 9000 franchi), il prenditore del leasing Y deve versare al garage A ancora 1000 franchi. Il garage A impone questa controprestazione all'aliquota normale e successivamente vende il veicolo per 11 000 franchi imponendo il margine. Determinante per l'imposizione del margine è il prezzo d'acquisto di 10 000 franchi e non il valore di mercato di 9000 franchi.*

7. Operazioni sale and lease back

Nelle cosiddette operazioni sale and lease back, il contribuente si fa finanziare da un istituto di credito un bene acquistato o fabbricato per il proprio utilizzo, nel senso che trasferisce la proprietà del bene all'istituto di credito con il quale sottoscrive un contratto leasing; l'istituto di credito è quindi datore del leasing e il contribuente è prenditore del leasing. Nel contratto deve essere precisato che il

contribuente (prenditore del leasing) ridiventa proprietario del bene alla scadenza irrevocabile del periodo del leasing e il pagamento di tutte le rate o, in caso di scioglimento anticipato del contratto, dopo il pagamento dell'importo rimanente fissato anticipatamente nel contratto.

In questa situazione, "la vendita" ("sale") dal prenditore del leasing (contribuente) al datore del leasing (istituto di credito) e "la locazione" ("lease back") dal datore del leasing al prenditore del leasing non sono considerate forniture ma operazioni, escluse dall'IVA, di finanziamento da parte di terzi con riserva di proprietà (senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente).

Esempio

Un commerciante di veicoli "vende" alla società di leasing un'automobile del valore di 25 000 franchi e "la prende in locazione" immediatamente dalla società di leasing per una durata di sei mesi. Il commerciante utilizza l'automobile come veicolo di dimostrazione. Il commerciante di veicoli e la società di leasing convengono rate leasing mensili di 730 franchi. Alla scadenza del periodo fisso del contratto, il commerciante è obbligato contrattualmente a ritirare il veicolo verso pagamento di un prezzo rimanente di 21 875 franchi.

Sull'importo di 25 000 franchi che il commerciante di veicoli riceve dalla società di leasing non è dovuta l'IVA. Non è dovuta l'IVA neanche sulle rate leasing mensili di 730 franchi e sul prezzo rimanente di 21 875 franchi.



Nelle operazioni sale and lease back, le fatture che i contraenti si emettono reciprocamente non possono contenere riferimenti all'IVA.

8. Locazione o leasing di veicoli a motore

La locazione o leasing di beni vale fornitura (art. 6 cpv. 2 lett. b LIVA).

Se al momento della sua messa a disposizione per l'uso o il godimento il veicolo a motore si trova in territorio svizzero, la locazione è considerata un'operazione in territorio svizzero.⁶

Su questi ricavi di locazione o leasing è dovuta l'IVA all'aliquota normale. La locazione di un autoveicolo dal territorio svizzero verso l'estero non può essere trattata in esenzione dall'IVA in base all'articolo 19 capoverso 2 numero 1 LIVA.

☞ Ulteriori informazioni sono pubblicate nel promemoria "Luogo della fornitura di beni".

⁶ Modifica della prassi in vigore dal 1° dicembre 2003

9. **Trattamento fiscale del risarcimento danni**

Una prestazione in denaro per un risarcimento del danno non è in relazione con uno scambio di prestazioni. La prestazione in denaro è effettuata perché l'autore del danno deve rispondere, per legge o per contratto, del danno provocato e delle sue conseguenze, e non perché il pagatore ha ottenuto una fornitura o una prestazione di servizi. Il pagamento del risarcimento danni non costituisce quindi una controprestazione ai sensi dell'articolo 33 LIVA e pertanto non deve essere imposto dal destinatario.

Per i contribuenti danneggiati, i risarcimenti danni sono di principio irrilevanti per quanto riguarda la deduzione dell'imposta precedente, nel senso che anche se il risarcimento danni non forma una controprestazione, il contribuente ha ugualmente diritto a dedurre l'imposta precedente. Per questo motivo le compagnie di assicurazioni non rimborsano di regola l'IVA sugli importi che pagano ai contribuenti a titolo di risarcimento danni.

Il contribuente danneggiato che rimuove da sé il danno, emettendo una fattura all'autore del danno, non deve imporre il corrispondente importo (risarcimento del danno propriamente detto). Sulla fattura deve figurare la dicitura: "Risarcimento del danno senza IVA". Lo stesso vale se il danneggiato contribuente non rimuove il danno e in compenso riceve dall'autore un indennizzo per la perdita di valore. Il danneggiato ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente sulle prestazioni utilizzate per la riparazione, nella misura in cui utilizza il bene danneggiato per un'attività imponibile.

Se un contribuente non ha diritto alla deduzione totale dell'imposta precedente (☞ nm. 860 segg.), questo principio si applica anche ai casi di risarcimento del danno. La proporzione d'IVA che una società d'assicurazioni deve in tali casi rimborsare e l'eventuale rimborso ai contribuenti che allestiscono i rendiconti con il metodo dell'aliquota saldo sono questioni di diritto civile; per gli eventuali contenziosi sono competenti i tribunali civili (☞ nm. 406).

☞ Ulteriori informazioni sui casi di risarcimento danni sono pubblicate nel promemoria "Pretese di risarcimento del danno".

☞ Ulteriori informazioni sulla doppia utilizzazione sono pubblicate nell'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

10. **Forniture a scopo d'esportazione di veicoli a motore nonché lavori di riparazione di veicoli a motore immatricolati all'estero**

Soggiacciono di principio all'IVA le forniture in territorio svizzero a scopo d'esportazione di veicoli a motore effettuate ad acquirenti non contribuenti, nonché le riparazioni di veicoli immatricolati all'estero effettuate in territorio svizzero.

L'esenzione fiscale è possibile soltanto se il veicolo a motore ha definitivamente lasciato il territorio svizzero **entro 48 ore** dalla fornitura.

Se il veicolo a motore venduto o riparato non è consegnato al cliente in territorio svizzero, bensì, **senza venir utilizzato**, è caricato su un mezzo di trasporto (ad es. autocarro, vagone ferroviario) ed esportato, non vi sono limitazioni di tempo per l'esenzione fiscale dell'esportazione.



L'esportazione dev'essere comprovata in ambedue i casi con la corrispondente decisione d'imposizione dell'AFD.

11. Forniture di beni a organizzazioni internazionali, rappresentanti diplomatici, ecc.

11.1 Beni importati in franchigia di tributi

In base all'ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0), i beni che possono essere importati in franchigia non sono gravati all'importazione né da dazi né da IVA. Se esiste il modulo "acte d'engagement" (per l'importazione di automobili) o il "document d'admission en franchise" (per l'importazione di altri beni), timbrato da un ufficio doganale svizzero, questi beni possono essere importati in franchigia anche dai fornitori in territorio svizzero e forniti senza IVA ai destinatari summenzionati. In questo caso non è necessario che il destinatario della prestazione chieda l'esenzione dall'IVA alla fonte (moduli n. 1070 o n. 1079 dell'AFD).

11.2 Beni sdoganati

La vendita e la locazione di beni importati non in franchigia da tributi a

- missioni diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari e organizzazioni internazionali (istituzioni beneficiarie) per il loro uso ufficiale, così come
- agenti diplomatici, funzionari consolari e alti funzionari di organizzazioni internazionali (persone beneficiarie) per il loro uso personale

sono esenti da IVA con diritto alla deduzione dell'imposta precedente, se esiste il corrispondente modulo ufficiale dell'AFD (n. 1070-1079), conformemente compilato.

Il contribuente deve conservare ordinatamente i moduli fino alla scadenza del termine di prescrizione (☞ nm. 943).

Importanti informazioni sono pubblicate a tergo dei moduli. I documenti come fatture, ricevute, ecc. non possono contenere riferimenti all'IVA.

I moduli ufficiali possono essere ottenuti dalle istituzioni e persone beneficiarie unicamente presso le seguenti amministrazioni:

Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
 Section des Affaires juridiques (Privilèges et immunités)
 Rue de Varembe 9-11
 Case postale
 1211 Genève 20
 Tel. 022 749 24 24

e

Dipartimento federale degli affari esteri
 Segreteria di Stato
 Protocollo
 Sezione privilegi e immunità
 Bundesgasse 32
 3003 Berna
 Tel. 031 324 85 26

Le istituzioni e persone beneficiarie consegnano al contribuente IVA solo i moduli ufficiali conformemente compilati e firmati; non è possibile l'ottenimento di moduli in bianco.

☞ Per ulteriori informazioni a questo riguardo vedi nm. 574-576.

**12.
12.1**

**Contabilità
Principio**

Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili in modo da consentire di constatare facilmente e con sicurezza i fatti importanti per determinare l'assoggettamento e il calcolo dell'IVA sulla cifra d'affari e delle imposte precedenti deducibili (☞ nm. 878-977).

Al contribuente incombe l'obbligo di conservare per dieci anni i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e gli altri documenti e registrazioni (resta riservato l'art. 962 cpv. 2 CO). Invece, i giustificativi riferiti a beni immobili devono essere conservati dal contribuente per 20 anni. Se, allo scadere del termine di conservazione, il credito fiscale a cui si riferiscono i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e gli altri documenti non è ancora prescritto, l'obbligo di conservare i documenti si protrae sino allo scadere della prescrizione (art. 58 cpv. 2 LIVA, nm. 943 segg.).

12.2 Controllo dei veicoli

Nel commercio di veicoli a motore e in particolare nell'applicazione dell'imposizione dei margini, il contribuente è obbligato a tenere registrazioni speciali sotto forma di schedari o registri, contenenti le seguenti informazioni:

Esempi

Elenco dei veicoli a motore nuovi	Elenco dei veicoli a motore usati ripresi e acquistati
<ul style="list-style-type: none"> • Numero progressivo (numero interno) • Data dell'acquisto • Fornitore (nome/ragione sociale e luogo) • Marca, tipo, numero di matricola • Prezzo d'acquisto incl. IVA • Imposta precedente dedotta all'acquisto • Data della vendita • Acquirente (nome, domicilio) • Prezzo di vendita incl. IVA • Descrizione del veicolo ripreso (marca, tipo, numero di matricola) • Prezzo di computo per la ripresa • Conguaglio 	<ul style="list-style-type: none"> • Numero progressivo (numero interno) • Data della ripresa risp. dell'acquisto • Ex proprietario (nome/ragione sociale e luogo) • Marca, tipo, numero di matricola • Valore di computo risp. prezzo d'acquisto • Imposta precedente eventualmente dedotta all'acquisto • Data della vendita • Acquirente (nome, domicilio) • Prezzo di vendita • Eventuale perdita subita in caso di applicazione dell'imposizione dei margini • Descrizione del veicolo usato ripreso (marca, tipo, numero di matricola) • Prezzo di computo per la ripresa • Conguaglio

I veicoli aziendali, i veicoli destinati prevalentemente alla locazione così come quelli utilizzati per attività escluse dall'IVA o per scopi privati devono essere ben contrassegnati e registrati come tali nei controlli dei veicoli (data e modo d'imposizione), con le relative indicazioni.

12.3 Registrazione e ripartizione dei costi e ricavi

In contabilità sono necessari almeno i seguenti conti dei costi e ricavi

Costo merci:

- Costo veicoli a motore nuovi
- Costo veicoli a motore usati
- Costo pezzi di ricambio e accessori
- Costo lavori di terzi

Ricavo merci:

- Ricavo veicoli a motore nuovi
- Ricavo veicoli a motore usati
- Ricavo officina
- Ricavo tasse per collaudi veicoli a motore, vendite contrassegni autostradali, ecc.

12.4 Raccomandazioni per la contabilità convenzionale delle piccole e medie imprese

Le seguenti spiegazioni sono destinate soprattutto alle piccole e medie imprese che tengono una contabilità convenzionale. Si tratta di raccomandazioni che non costituiscono prescrizioni vincolanti in materia di contabilità.

Per semplificazione, in contabilità i costi sono registrati al netto e i ricavi al lordo, e ciò anche per il commercio di veicoli usati.

Poiché nel settore dei veicoli a motore di regola sono realizzate solo cifre d'affari imponibili all'aliquota normale, l'IVA dovuta può essere calcolata per la fine di ogni trimestre semplicemente in base ai conti ricavi.

Se il conto ricavo "veicoli a motore usati" comprende anche veicoli per i quali è applicata l'imposizione dei margini, ogni trimestre dev'essere allestito un elenco di questi veicoli. Nell'elenco devono figurare il ricavo della vendita, il prezzo d'acquisto e l'eventuale perdita.

Esempio

<i>N. progressivo secondo controllo dei veicoli</i>	<i>Acquirente</i>	<i>Prezzo d'acquisto</i>	<i>Prezzo di vendita</i>	<i>Perdita</i>
121	Bianchi, Lugano	8'000.00	10'000.00	
33	Rossi, Locarno	7'000.00	6'000.00	1'000.00
89	Rezzonico, Agno	<u>1'500.00</u>	<u>5'300.00</u>	<u> </u>
<i>Totale</i>		16'500.00	21'300.00	1'000.00
		<u>1'000.00</u>	<-----	
<i>Deduzione alla cifra 042 del rendiconto trimestrale</i>		<u>15'500.00</u>		

In questo elenco devono essere registrate solo le vendite per le quali è stata applicata l'imposizione dei margini. Se il contribuente contabilizza le cifre d'affari al lordo (incl. IVA), egli deve scorporare periodicamente – almeno una volta al trimestre – l'imposta dovuta sulla cifra d'affari dal conto ricavo "veicoli a motore usati".

Operazione contabile (7,6 % [107,6 %] di 21'300 franchi):

Ricavo veicoli a motore usati / creditore IVA fr. 1'504.45

L'applicazione dell'imposizione dei margini può tuttavia dar adito a malintesi, poiché l'IVA non dev'essere pagata sull'importo totale della fattura bensì solo sul margine. La migliore soluzione è correggere globalmente l'IVA al termine del trimestre (7,6 % [107,6 %] di 15 500 franchi) sul conto ricavi in base a questo elenco.

Operazione contabile:

Creditore IVA / Ricavo veicoli a motore usati	fr. 1'094.80
---	--------------

12.5 Metodo dell'aliquota saldo

Le imprese con una cifra d'affari determinante annua massima di **3 milioni di franchi** e un debito fiscale netto annuo massimo di **60 000 franchi** possono conteggiare l'imposta con il metodo dell'aliquota saldo.

In caso di applicazione dell'imposizione dei margini secondo l'articolo 35 LIVA, per l'esame del limite di cifra d'affari determinante non fa stato solo il margine bensì l'intero valore realizzato con la vendita.

Nel rendiconto IVA le aliquote saldo sono applicate alla stregua di moltiplicatori, ossia il contribuente deve dichiarare il totale della cifra d'affari imponibile complessiva inclusa l'IVA e moltiplicarlo per l'aliquota saldo. Al cliente il contribuente deve invece fatturare le aliquote d'imposta stabilite all'articolo 36 LIVA.

L'applicazione del metodo dell'aliquota saldo evita il calcolo dell'imposta precedente. Inoltre, il periodo di rendiconto è semestrale invece che trimestrale.

Esempio

Un'officina di riparazione autovetture ha incassato durante un semestre 200 000 franchi IVA inclusa. Essa è stata autorizzata dall'AFC ad applicare l'aliquota saldo del 3,5 %. L'officina dichiara nel suo rendiconto IVA una cifra d'affari di 200 000 franchi al 3,5 %; dal calcolo risulta un'IVA dovuta di 7000 franchi.

Non sono necessari altri calcoli e non occorre determinare l'imposta precedente.

Per il settore dei veicoli a motore sono previste delle aliquote saldo per le seguenti attività:

- autolavaggio;
- automobili d'occasione (commercio);
- automobili (carrozzeri, verniciatori, lattonieri);
- automobili (riparazioni);
- biciclette e motociclette (negozi);
- carburanti (vendita);
- edicole, chioschi;
- elettrauto;
- gommisti;

- macchine agricole;
- macchine e apparecchi da costruzione;
- motori in genere;

L'applicazione del metodo dell'aliquota saldo non esclude la possibilità di imporre i margini per singoli beni mobili usati e accertabili.

☞ Ulteriori informazioni sono pubblicate nell'opuscolo "Aliquote saldo".

12.6

Articoli da chiosco

Le forniture e il consumo proprio per i beni citati nell'articolo 36 capoverso 1 lettera a LIVA sono imponibili all'aliquota ridotta. Si tratta, di regola, dei seguenti articoli da chiosco:

- prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcoliche. L'aliquota ridotta non è applicabile a prodotti commestibili e bevande consegnati nell'ambito delle prestazioni di ristorazione. È considerata prestazione di ristorazione la consegna di prodotti commestibili e bevande quando il contribuente li prepara e serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti appositi per il consumo sul posto. È applicabile l'aliquota ridotta quando i prodotti commestibili e le bevande sono destinati a essere asportati o consegnati e, a tale scopo, sono stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati.
- giornali, riviste, libri e altri stampati non a carattere pubblicitario secondo gli articoli 32-34 OLIVA.

☞ Per ulteriori informazioni sulla delimitazione fra le prestazioni di ristorazione e le forniture di cibi e bevande sono pubblicate nell'opuscolo "Albergheria e ristorazione".

☞ In merito all'imposizione degli stampati con la corretta aliquota vedi l'opuscolo "Stampati".

Le forniture e il consumo proprio per altri beni non enumerati nell'articolo 36 capoverso 1 lettera a LIVA, in particolare per gli articoli da fumatore, accendini, articoli da souvenir, carte geografiche, ecc. sono imponibili all'IVA all'aliquota normale.

Ripartizione delle operazioni fra le differenti aliquote d'imposta

Di regola non è ammessa una ripartizione delle cifre d'affari a seconda delle aliquote unicamente per mezzo delle casse registratrici, poiché una tale procedura comporta diverse possibilità d'errore e inoltre non offre alcuna possibilità di controllo. Un tale rilevamento può avere unicamente funzione di controverifica interna.

- ☞ Per ulteriori informazioni sulla registrazione e sull'imposizione degli articoli da chiosco con i sistemi di cassa (scanner, casse registratrici) vedi l'opuscolo "Commercio al minuto".

13. Locazione di beni immobili (fondi, edifici o parti di edifici)

13.1 In generale

Di regola, la messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi è esclusa dall'IVA (art. 18 n. 21 LIVA). È tuttavia imponibile la locazione, per il posteggio di veicoli, di aree non destinate all'uso comune, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'IVA. Parimenti imponibili sono la locazione e l'affitto di attrezzature e macchine installate durvolmente e facenti parte di un impianto.

- ☞ Ulteriori informazioni in merito alla locazione di posteggi sono pubblicate nell'opuscolo "Amministrazione, locazione e vendita di immobili".

13.2 Locazione di stazioni di rifornimento

13.2.1 Senza l'immobile d'esercizio

Se viene dato in locazione solo l'impianto composto essenzialmente da infrastrutture quali cisterne, condotte, compressori, colonne di distribuzione di carburante, impianti per l'aria, automatici per le banconote e le carte clienti e di credito, la copertura e il semplice locale cassa (va inteso p. es. un locale indipendente per la cassa) si è in presenza di una locazione di infrastrutture imponibile all'aliquota normale. Ciò vale pure se in aggiunta viene dato in locazione anche un impianto di lavaggio auto o un impianto aspirapolvere.

13.2.2 Con l'immobile d'esercizio

Se oltre alle infrastrutture descritte alla cifra 13.2.1 viene dato in locazione allo stesso locatario anche un immobile d'esercizio (o parte di esso), quale negozio/chiosco/bar (eventualmente con integrata un'installazione per l'incasso del carburante), officina per riparazioni o servizi, ufficio, magazzino, ecc. si è in presenza nel suo insieme di una locazione di immobili esclusa dall'imposta (con possibilità di opzione), indipendentemente se per la locazione delle infrastrutture, da una parte, e per la locazione dell'immobile (o parte di esso), dall'altra, vengono emesse fatture separate.

13.2.3 Prestazioni supplementari del locatore

Se il locatore secondo la cifra 13.2.2 (p. es. un garage) esegue al locatario (di regola una società petrolifera che gestisce il distributore di carburante in nome e per conto proprio) altre prestazioni oltre alla locazione immobiliare esclusa dall'imposta, va considerato quanto segue:

- Le prestazioni temporalmente poco significative, quali p. es. la pulizia e il controllo di funzionamento degli impianti di distribuzione di carburante, la comunicazione di guasti, la trasmissione di carte non restituite ecc., sono

considerate **prestazioni accessorie alla locazione di immobili** e di conseguenza sono pure escluse dall'imposta.

- Si è per contro in presenza di una **prestazione indipendente principale, imponibile all'aliquota normale**, quando vengono effettuate ad esempio vere e proprie prestazioni da benzinaio come l'erogazione del carburante, pulizia dei vetri, controllo della pressione dei pneumatici, controllo dei livelli dell'olio, incasso del carburante e simili. In tal caso la locazione esclusa dall'imposta e la prestazione imponibile vanno menzionate separatamente nei relativi documenti (contratto, fattura).

valevole fino al
31 dicembre 2009